



## COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forlì - Cesena

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: **12**      Data: **26/01/2023**

**OGGETTO** : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2023.

---

Il giorno **26 Gennaio 2023**, alle ore **16:08**, nell'apposita sala delle adunanze del Comune di Modigliana, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
DARDI GIANCARLO	SINDACO	S
LANCIOLI ALICE	VICE SINDACO	S
ROSA GRASSO	ASSESSORE	G
TRAVAGLINI GIUSEPPE	ASSESSORE	S
FABBRI STEFANIA	ASSESSORE	G

Assume la Presidenza il Sindaco **DARDI GIANCARLO**.

Assiste il Vice Segretario Comunale **DOTT.SSA CAMILLA PESCI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2023.**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che :**

- per effetto delle disposizioni contenute nella **legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1**, commi da **816 a 836**, *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella **legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1**, comma **837**, *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”*;

**Vista** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

**Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2021**, con la quale è stato approvato il **regolamento** per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni con decorrenza 01/01/2021;

**Considerato che**, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale e canone mercatale, sono state istituite con **delibera di Giunta comunale n. 43 del 16/04/2021 le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021**, in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

**Dato atto che con Deliberazione della Giunta Municipale n.46 del 29/04/2022** sono state ridotte del 40% le tariffe di occupazione suolo pubblico per le attività economiche penalizzate dalla pandemia (chioschi, pubblici esercizi bar e ristoranti, mercato cittadino e sagre/fiere), con decorrenza 1/01/2022;

**Richiamati:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali;

**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2023.**

---

- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la potestà di deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro i termini di approvazione del bilancio con effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento;
- il combinato disposto del comma 15, 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011(convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011) e s.m.i., secondo il quale la delibera delle tariffe dei canoni non dovrà essere pubblicata sul portale del federalismo in quanto entrata patrimoniale;
- l'art.151, comma 1 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art.1 comma 775 della L. 29.12.2022 n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) che prevede *in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023*, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

**Viste :**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.12.2022, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2022, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 29.12.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 19.01.2023 con la quale è stata prorogata la scadenza del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al 31 marzo 2023;

**Vista** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede che "Il canone è *disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*"

**Ravvisata** la necessità di disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

**Richiamati** i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue :

- la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è di euro 30,00 (art. 1, comma 826);

**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2023.**

---

- la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 0,60 (art. 1, comma 827);
- la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a 1,5 euro (comma 831);

**Richiamati** inoltre i commi da 837 a 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 che dettano una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati;

**Preso atto che** la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. "Canone unico". A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

**Visto che** i commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti :

- la tariffa standard annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841);
- la tariffa standard giornaliera di euro 0,60 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

**Visto inoltre che** i Comuni, ai sensi dello stesso comma 843, possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;

**Ritenuto** opportuno fissare nella misura del 35% la riduzione per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;

**Ritenuto** di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come espone nel quadro tariffario (allegati A1 e A2) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2023;

**Dato atto che** il piano tariffario così stabilito determina una previsione di gettito a titolo di Canone Unico Patrimoniale, per l'anno 2023, stimato in € 52.500,00;

**Atteso che** il gettito sopra indicato è necessario al raggiungimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2023-2025 dell'Ente;

**Rilevata** la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;



**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2023.**

---

**DELIBERA**

1. Di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale composte dal canone di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza 01.01.2023, come risulta dagli allegati "A1 e A2" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di trasmettere all'Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

**Altresì**, data l'urgenza di provvedere in merito;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che è stata eseguita apposita e separata votazione, unanime e palese.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N. 267/2000 : FAVOREVOLE.**

Modigliana Lì, 26/01/2023

**f.to La Responsabile dell'Area Finanziaria**  
(Dott.ssa Annalisa Valmori)

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE.**

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che :

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Si esprime parere positivo.

Modigliana Lì, 26/01/2023

**f.to La Responsabile dell'Area Finanziaria**  
(Dott.ssa Annalisa Valmori)

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**f.to IL SINDACO  
DARDI GIANCARLO**

**f.to IL VICE SEGRETARIO COM.LE  
DOTT.SSA CAMILLA PESCI**

---

---

---

**PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)**

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio

il giorno        **02/02/2023**        per giorni **15** consecutivi

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Comunicata alla Prefettura il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Dichiarata I.E.

Da sottoporre a ratifica

**f.to LA CAPO AREA AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Camilla Pesci

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 02/02/2023 al 17/02/2023.

(N. \_\_\_\_\_ di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Modigliana, li

**LA CAPO AREA AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Camilla Pesci